Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 884.

Autorizzazione all'Istituto regionale per ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia, ad accettare una donazione.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale per ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare la somma di lire centomila disposta dal prof. Menozzi Fernando, allo scopo di istituire un premio di studio da intitolarsi al nome della « Professoressa Angela Menozzi Frati ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 20. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 885.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, ad accettare un legato.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, viene autorizzato ad accettare un legato di L. 300.000 (trecentomila) disposto in suo favore, con testamento olografo in data 1° gennaio 1952 dal defunto signor Mario Cappugi fu Ugo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 6. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 886.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia di San Giuseppe, in Trento.

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 luglio 1953, relativo all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia di San Giuseppe, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 10. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 887.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Stabilite nella Carità di Gesù Buon Pastore, con sede in Firenze.

N. 887. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Stabilite nella Carità di Gesù Buon Pastore, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 14. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Pacentro all'innesto con la strada Badia-Fonte D'Amore-Marane-Sulmona, in provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1954, n. 52, con la quale il Consiglio provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Pacentro va all'innesto con la strada Badia-Fonte D'Amore-Marane-Sulmona;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1188;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Pacentro va all'innesto con la strada Badia-Fonte D'Amore-Marane-Sulmona, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 241

(5265)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consorziale dalla stazione ferroviaria di Anversa-Scanno alla provinciale Sannite, in provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 19 luglio 1952, n. 58, con la quale il Consiglio provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consorziale che dalla stazione ferroviaria di Anversa-Scanno porta alla strada provinciale Sannite;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 669;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consorziale che dalla stazione ferroviaria di Anversa-Scanno porta alla strada provinciale Sannite, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 156

(5266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla statale Salaria, per Nerola, a Montorio, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1954, n. 279, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile che dalla statale Salaria, per Nerola, porta a Montorio;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1190;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile che dalla statale Salaria, per Nerola, porta a Montorio, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 249

(5263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consorziale dalla provinciale dei Lepini a Gorga, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 24 febbraio 1954, n. 551, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consorziale che dalla provinciale dei Lepini va a Gorga;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1189;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consorziale che dalla provinciale dei Lepini va a Gorga, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 157

(5264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1955-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1955-1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1955-1956, i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia all'Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'Istituto botanico dell'Università di Milano;

Moser dott. Luciano, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato;

Nangeroni prof. dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del Sacro Cuore di Milano, esperto;

Forte ing. dott. Mario, capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Beneo ing. Enzo, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore dell'Ufficio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Cappabianca dott. Vincenzo, rappresentante del Commissariato per il turismo;

Bertarelli dott. Guido, consigliere del C.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, presidente del Touring Club Italiano, rappresentante del T. C. I.;

Il presidente della Giunta provinciale di Trento;

Il presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

Il presidente della Giunta provinciale di Sondrio;

L'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1955
Registro n. 1, *foglio n.* 359

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1954.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1955-56.

Roma, addì 19 dicembre 1954

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956

Numero dell'esercizio 1954-55	Numero dell'esercizio 1955-56	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55		Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4		5	6
		ENTRATA				
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	17.450.000	+	(a) 2.215.000	19.665.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	6.528.000	+	(a) 1.010.000	7.538.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	2.430.000	—	(b) 210.000	2.220.000
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000		—	2.000
			26.410.000	+	3.015.000	29.425.000
		SPESA				
1	1	Indennità di trasferta e di missione	3.000.000	+	(c) 150.000	3.150.000
2	2	Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	6.528.000	+	(c) 1.010.000	7.538.000
3	3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*		—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	3.300.000		—	3.300.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	3.000.000	+	(c) 100.000	3.100.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.500.000	+	160.000	1.660.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; articoli 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima (d)	900.000		—	900.000
8	8	Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie	600.000		—	600.000
9	9	Spese casuali	200.000		—	200.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	7.382.000	+	(e) 1.595.000	8.977.000
11	11	Fondo indennità licenziamento impiegati	*per memoria*		—	*per memoria*
			26.410.000	+	3.015.000	29.425.000

(a) Aumento dipendente da previste maggiori entrate.
(b) Diminuzione dipendente da previste minori entrate.
(c) Aumento dipendente da previsto maggiore fabbisogno.
(d) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico.
(e) Aumento dipendente dal previsto maggiore avanzo di gestione.

(5327)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1955.
Consolidamento dell'abitato di Villa Prato nella frazione Sopralacroce del comune di Borzonasca, in provincia di Genova, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 636.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 636;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Villa Prato nella frazione Sopralacroce del comune di Borzonasca, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni verificatesi durante gli anni 1951 1953 in Liguria;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Genova;

Decreta:

L'abitato di Villa Prato nella frazione Sopralacroce del comune di Borzonasca, in provincia di Genova, è da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 636.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1955
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 89

(5346)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1955.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, n. 528, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore rosso cupo, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.
La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a 5 punte intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio francobolli.
La vignetta del francobollo è costituita dall'effige di Giacomo Matteotti vista di tre quarti a mezzo busto, posta al centro su fondo sfumato. In alto in un rettangolino a leggera tinta vi è la leggenda in carattere bastoncino pieno « Repubblica Italiana »; sul fondo dell'effige, in alto a sinistra vi è la leggendina in carattere bastoncino chiaro « Poste » ed a destra, nello stesso carattere, il valore del francobollo « L. 25 ».
In basso, sul lato destro dell'effige in carattere bastoncino chiaro vi è l'annuale « 1955 »; sotto l'effige, in due rettangolini a leggera tinta ed in carattere bastoncino pieno vi è la leggenda: « Onoranze a Giacomo Matteotti ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 e sarà ammesso al cambio purchè non sciupato nè perforato a tutto il 30 giugno 1957.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1955

p. *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1955
Registro n. 33 Ufficio riscontro poste, foglio n. 214. — MANDARINO

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1955.
Autorizzazione all'emissione di buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge dell'8 agosto 1955, n. 770, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 29 agosto 1955, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956;
Visto l'art. 17 della legge stessa che dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro ordinari con suoi decreti, anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-1956, l'emissione dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e all'ordine con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in quattordici serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da A a P come segue:

Serie A (limitatamente per quelli all'ordine) . . da L. 1.000

Serie	B	da	L.	5.000
»	C	»	»	10.000
»	D	»	»	25.000
»	E	»	»	50.000
»	F	»	»	100.000
»	G	»	»	500.000
»	H	»	»	1.000.000
»	I	»	»	2.000.000
»	L	»	»	5.000.000
»	M	»	»	10.000.000
»	N	»	»	50.000.000
»	O	»	»	100.000.000
»	P	»	»	500.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni del Tesoro ordinari sarà corrisposto anticipatamente, nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25 per cento annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75 per cento annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25 per cento annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75 per cento annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4 per cento annue.

Art. 4.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni dei quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1955
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 142. — VENTURA

(5347)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1955.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Vicenza a ricevere in deposito, nei Magazzini generali da esso gestiti, ogni tipo di formaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1951, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Vicenza a gestire in Vicenza-Centro un Magazzino generale pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1954, che autorizza il predetto Consorzio a istituire e gestire due succursali del proprio Magazzino generale principale di Vicenza, site l'una in Camisano Vicentino e l'altra in Thiene, da adibirsi esclusivamente all'immagazzinamento, conservazione e stagionatura dei formaggi tipo Asiago, Vezzano e Reggiano;

Vista la domanda presentata dal medesimo Consorzio per essere autorizzato a estendere il servizio dei Magazzini generali anche ad altri tipi di formaggio, diversi da quelli sopra indicati, e ciò, tanto pel Magazzino principale di Vicenza quanto per le succursali di Camisano Vicentino e di Thiene;

Visti i favorevoli pareri espressi al riguardo dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Vicenza e dal Comitato provinciale prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consorzio agrario provinciale di Vicenza è autorizzato ad accettare in deposito, nel proprio Magazzino principale di Vicenza e nelle due succursali di Camisano Vicentino e di Thiene, formaggi in genere, senza alcuna limitazione di qualità, tipo, misura o peso, applicando le tariffe approvate dal Comitato provinciale prezzi con la delibera n. 10 del 12 agosto 1955 e le condizioni regolamentari approvate col decreto Ministeriale 7 giugno 1951, citato in premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(5328)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pesaro n. 24469 in data 27 luglio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Ruggeri Trittolemo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con il sig. Lazzari Mario della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ruggeri Trittolemo è sostituito con il signor Lazzari Mario, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5286)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Teramo n. 20599 in data 20 luglio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Martegiani Aldo, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con l'ing. Cavarocchi Serafino dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Martegiani Aldo è sostituito con l'ing. Cavarocchi Serafino, quale rappresentante del Genio civile nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5287)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Viterbo n. 4349, in data 2 marzo 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Fantozzi Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dott. De Cristofaro Vittorio, dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fantozzi Antonio è sostituito con il dott. De Cristofaro Vittorio, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5317)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Asti n. 2189 in data 23 febbraio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Brunelli Giovanni, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli industriali), in quanto dimissionario, con il geom. Manfredi Costanzo, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Brunelli Giovanni è sostituito con il geometra Manfredi Costanzo, quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5316)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 8846, in data 29 aprile 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Briganti Gualtiero, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli industriali), con il dott. Previti Ugo, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Briganti Gualtiero è sostituito con il dott. Previti Ugo, quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1955.

Direttive per l'assolvimento da parte dei Comuni e delle Giunte provinciali delle funzioni loro demandate dal decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, per l'attribuzione ad enti locali di competenze dello Stato e per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di servizi pubblici di trasporto;

Ritenuta l'opportunità, nel pubblico interesse, di emanare direttive di carattere generale per l'assolvimento da parte dei Comuni e delle Provincie delle funzioni loro rispettivamente demandate dal predetto decreto in ordine alla concessione di filovie, di trasporti in servizio pubblico con trazione a fune, di pubbliche autolinee e di autotrasporti merci;

Decreta:

Disposizioni comuni

Art. 1.

I Comuni e le Provincie, nell'assolvere le funzioni loro demandate dal decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, debbono osservare le disposizioni del presente decreto e quelle che potranno essere successivamente emanate.

L'esercizio delle anzidette funzioni non può in ogni caso risultare in contrasto o comunque interferire con i principi ed interessi di carattere generale, la cui tutela resta affidata al Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Nel determinare le tariffe nonchè ogni loro successiva variazione, i Comuni e le Provincie debbono osservare le direttive di carattere generale stabilite dal Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per la disciplina e il coordinamento previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539.

Art. 3.

Ai fini della vigilanza e delle altre facoltà che competono al Ministero dei trasporti ed agli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i Comuni e le Provincie debbono dare immediata notizia agli Ispettorati e uffici anzidetti di tutti gli atti o provvedimenti inerenti a pubblici servizi di trasporto concessi o gestiti direttamente, precisandone in particolare l'itinerario, il programma di esercizio, le eventuali condizioni di trasporto ed ogni altra notizia interessante i servizi stessi.

Per i servizi ad impianti fissi deve essere inviato altresì un esemplare del progetto esecutivo, munito degli estremi di approvazione, che deve rimanere conservato presso gli Ispettorati od uffici di cui al primo comma.

Art. 4.

I funzionari governativi incaricati della sorveglianza sui lavori di costruzione e sull'esercizio di pubblici servizi di trasporto concessi dai Comuni e dalle Provincie debbono dare a questi ultimi sollecita notizia delle inadempienze rilevate per l'adozione dei necessari provvedimenti formulando all'uopo le opportune proposte.

Nulla è innovato per i servizi di trasporto concessi ai sensi del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, numero 771, alle disposizioni relative alla libera circolazione sui servizi stessi del personale munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Ogni incidente e anormalità di servizio deve essere dal concessionario o dal direttore di esercizio annotato sull'apposito giornale e comunicato immediatamente all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 6.

Gli esercenti di pubblici servizi di trasporto debbono compilare e trasmettere ogni anno al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dal Ministero stesso.

Art. 7.

Nulla è innovato nei riguardi del preliminare esame, da parte del Ministero dei trasporti o degli Ispettorati compartimentali e uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei progetti di massima ed esecutivi che, a norma dell'art. 285 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530, devono riportare su richiesta del prefetto, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Filovie

Art. 8.

Le domande di concessione per l'impianto di filovie in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 19 del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, debbono essere rivolte all'autorità concedente, corredate dei seguenti documenti:

A) Elaborati di progetto esecutivo, tutti in due esemplari bollati, firmati dal richiedente la concessione e da un dottore in ingegneria ammesso ad esercitare nella Repubblica, giusta le vigenti leggi, comprendenti:

a) corografia in scala non maggiore di 1:10.000 e non minore di 1:50.000, con l'indicazione del tracciato della linea;

b) planimetria in scala non maggiore di 1:1.000 e non minore di 1:2.000, con l'indicazione delle posizioni delle linee aeree di contatto e relativi sostegni

c) profilo longitudinale in scala non maggiore di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:100 per le altezze e non minore, rispettivamente, di 1:2.000 e di 1:200, con la indicazione delle livellette e relative pendenze della strada, con i dati delle curve riferite all'asse stradale, o alla mezzeria fra le linee di contatto e con le lunghezze parziali e progressive;

d) sezioni normali tipo della strada, in scala 1:100, con l'indicazione delle linee di contatto e relativi sostegni;

e) sezioni trasversali della strada, in scala 1:200, nei punti più importanti, con l'indicazione delle linee di contatto e relativi sostegni;

f) piani particolareggiati, in scala 1:200, degli impianti delle linee di contatto per girare le vetture ai capolinea od in punti intermedi;

g) tipi dei pali di sostegno delle linee elettriche e loro fondazioni, in scala 1:50;

h) tipi delle varie parti delle sospensioni dei fili di contatto e dell'isolamento;

i) schema della rete di alimentazione delle linee di contatto;

l) tipi dei fabbricati ad uso rimesse ed officine di riparazione;

m) tipi dei fabbricati, impianti e meccanismi per la generazione e trasformazione dell'energia elettrica;

n) tipi esecutivi del materiale rotabile.

B) Memoriale sulla pubblica utilità della linea.

C) Relazione tecnica sugli impianti fissi o sul materiale rotabile corredata dei seguenti allegati:

1) programma di esercizio in rapporto al traffico previsto e dimostrazione della sufficienza della dotazione del materiale rotabile proposto;

2) calcoli di stabilità dei pali di sostegno delle linee elettriche e loro fondazioni e verifiche di resistenza relative alle parti principali delle sospensioni delle linee di contatto;

3) verifiche delle cadute massime di tensione sulle linee di contatto e dimostrazione della sufficienza della potenza prevista per i motori del materiale di trazione e per gli impianti di produzione e trasformazione dell'energia.

D) Dimostrazione che il richiedente ha soddisfatto, nei riguardi degli impianti delle linee elettriche, alle disposizioni dell'art. 120 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvate con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e che l'ente proprietario della strada, ove non sia lo stesso ente concedente, ha accordato il proprio preventivo consenso all'impianto della filovia ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 9.

I Comuni, nei casi in cui intendano provvedere direttamente alla costruzione e all'esercizio di filovie, nell'ambito del loro territorio, dovranno nella relativa deliberazione del Consiglio comunale approvare il progetto redatto nei modi indicati all'art. 7 e precisare le modalità ed i criteri che saranno seguiti sia in ordine ai lavori di costruzione degli impianti, sia in ordine all'esercizio degli impianti stessi.

Art. 10.

La costruzione delle linee filoviarie concesse deve corrispondere agli atti di progetto approvati dall'autorità competente. Devono essere inoltre osservate le eventuali prescrizioni e avvertenze fatte dalla stessa autorità nonchè dagli organi di sorveglianza.

Art. 11.

Il concessionario o il Comune, qualora provveda direttamente alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, prima dell'apertura all'esercizio della filovia, deve ottenere il nulla osta del competente Circolo di costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 12.

Il materiale rotabile da impiegare sulle filovie deve essere costruito giusta i tipi approvati dal Ministero dei trasporti e non può essere messo in circolazione se non dopo effettuata la debita ricognizione ed esperimento da parte del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le apparecchiature elettriche sia degli impianti che del materiale mobile sono assoggettate alle visite e prove, secondo le istruzioni approvate con decreto Ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345.

Art. 13.

Le visite di ricognizione e di collaudo di impianti filoviari concessi dai Comuni, alle quali procederanno i funzionari degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, debbono essere eseguite con l'intervento di un rappresentante dell'ente concedente.

Art. 14.

Il direttore di esercizio delle filovie concesse deve essere persona tecnica di provata competenza e la sua nomina è subordinata al preventivo gradimento del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il quale può in ogni tempo, richiederne la sostituzione.

Il personale da adibire alla guida di vetture filoviarie dovrà essere abilitato alle relative funzioni dai predetti uffici in seguito ad accertamento della sua idoneità fisica e morale e del favorevole risultato delle prove tecniche e pratiche cui gli uffici medesimi lo assoggetteranno in base alle norme di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1938.

Art. 15.

Gli esercenti di filovie debbono trasmettere preventivamente al competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esame e l'approvazione, il regolamento di esercizio, quello per il pubblico e quello per il personale, uniformandosi per essi alle disposizioni di legge vigenti.

Funivie

Art. 16.

I progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di vie funicolari aeree che i Comuni e le Provincie, giusta la rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere, per esame e approvazione al Ministero dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, devono essere redatti in quattro copie, due in bollo e due in carta semplice, ed essere costituiti dai seguenti documenti:

a) domanda in bollo con l'indicazione del richiesto periodo di concessione e relazione sulla pubblica utilità dell'opera;

b) documentazione legale comprovante, da parte del richiedente, la libera proprietà o la libera disponibilità dei suoli comunque interessati dall'impianto funiviario, per tutto il periodo della concessione;

c) nulla osta dell'Amministrazione militare e della Sovraintendenza alle belle arti e monumenti qualora l'opera ricada sotto il dominio delle leggi 1° giugno 1931, n. 886, 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497;

d) progetto dell'impianto costituito dai seguenti documenti:

1) relazione tecnica comprendente i calcoli di stabilità e l'elenco dei materiali impiegati con la specificazione delle loro caratteristiche, tenuto conto delle norme U.N.I in vigore;

2) planimetria della zona interessata dall'impianto, in scala non minore di 1:25.000;

3) un profilo longitudinale della linea (terreno e funi nelle loro diverse configurazioni limite) in scala da 1:5.000;

4) un secondo profilo in scala più grande, con sezioni trasversali, a seconda del tipo e delle caratteristiche dell'impianto;

5) disegni quotati delle strutture e di tutte le parti meccaniche dell'impianto, nelle scale adatte affinchè ne risultino tutti i particolari necessari per giudicarle;

6) descrizioni e schemi dei circuiti elettrici, della cabina di trasformazione a partire dal punto di consegna dell'energia da parte del fornitore, del motore elettrico e delle apparecchiature di comando del circuito e degli apparecchi di controllo, sicurezza e segnalazione, del circuito telefonico con i particolari relativi alle prese lungo la linea e del circuito elettrico di diffusione sonora a mezzo di altoparlanti, nel caso in cui questi fossero richiesti;

e) indicazione della ditta (o delle ditte) costruttrice con la dimostrazione della sua capacità tecnica e finanziaria;

f) ogni altro documento o disegno che sia stato prodotto dal richiedente a sostegno della sua domanda.

Tutti i disegni e la relazione debbono essere firmati, oltre che dal richiedente la concessione, anche dall'ingegnere progettista il quale deve essere abilitato ad esercitare nel territorio della Repubblica giusta le vigenti disposizioni di legge e possedere una sufficiente competenza specifica nel settore dei trasporti funicolari aerei ed aver compilato il progetto in conformità delle norme vigenti.

I detti disegni dovranno essere sviluppati su carta consistente, in strisce piegate a mantice aventi, dopo piegate, le dimensioni unificate usuali previste dalle relative disposizioni in vigore.

Il progettista deve inoltre dichiarare:

di assumersi la responsabilità dell'esatta rispondenza del disegno del profilo del terreno assunto quale base del progetto alla configurazione effettiva del terreno stesso;

di aver impostato i calcoli di stabilità relativi alle varie parti dell'impianto e al grado di sicurezza delle funi nel modo stabilito dalle norme relative emanate dal Ministero dei trasporti e per le parti non regolamentate di aver condotto i calcoli secondo le buone regole dell'ingegneria.

I progetti debbono essere inviati al Ministero dei trasporti per l'approvazione in linea tecnica tramite gli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti, che esprimeranno il loro parere motivato nei riguardi tecnici dell'impianto.

Art. 17.

Anche per i nuovi impianti da costruire per il raddoppio, il prolungamento e la trasformazione di quelli già concessi, i relativi progetti da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Ministro per i trasporti dovranno essere redatti in conformità a quanto prescritto al precedente art. 16.

Art. 18.

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, dovrà essere sentita dagli enti locali concedenti la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose nei casi in cui:

a) sia richiesta la concessione per una durata eccedente i dieci anni per le funivie monofuni ad attacchi fissi; i quindici anni per le funivie monofuni ad agganciamento automatico ed i venti anni per le funivie bifuni ad agganciamento automatico;

b) il richiedente la concessione non abbia ottenuto l'assenso di tutti i proprietari dei terreni comunque interessati dall'impianto proposto, ai fini dell'esame della pubblica utilità dell'impianto stesso e della necessità di utilizzazione delle aree che debbono essere assoggettate all'espropriazione o all'imposizione di servitù;

c) gli enti locali concedenti intendano costruire od esercitare l'impianto direttamente o a mezzo di propria azienda;

d) i concessionari richiedano, a termini dell'art. 4, della legge 17 aprile 1931, n. 526, il rinnovo dell'assentita concessione, al fine di esaminare se e quali prescrizioni siano da fare per il miglioramento dell'impianto e del materiale mobile in relazione ai progressi tecnici conseguiti nel campo funiviario.

Gli atti da sottoporre al parere della predetta Commissione dovranno essere inviati al Ministero dei trasporti, tramite gli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti, che esprimeranno il loro parere in merito.

Tali atti dovranno comprendere oltre agli elaborati di progetto indicati all'art. 16, anche i seguenti documenti:

a) tabella dei prezzi unitari, con analisi dei prezzi principali;

b) perizia della spesa ripartita per capitoli come appresso:

espropriazioni e sistemazioni diverse;

fabbricati e sostegni di linea;

macchinario, meccanismi, materiale mobile ed apparecchiature;

funi;

interessi previsti nel periodo della costruzione;

imprevisti, spese generali e varie;

c) orario previsto per l'esercizio;

d) tariffe proposte per i biglietti di viaggio (al lordo delle tasse erariali e di bollo);

e) piano finanziario con bilancio di esercizio contenente l'indicazione particolareggiata di tutti i proventi presunti del traffico e fuori traffico e quella delle spese, queste ultime ripartite come appresso:

quota annua di interesse;

spesa annua di esercizio comprendente: energia, manutenzione e materie di consumo, personale, tasse erariali, contributo di sorveglianza, assicurazioni, varie.

Art. 19.

Le Provincie e i Comuni ne casi in cui intendano, secondo la rispettiva competenza, provvedere direttamente alla costruzione e all'esercizio di impianti funiviari, debbono nella relativa deliberazione precisare le modalità e i criteri in base ai quali gli impianti stessi verranno esercitati.

Art. 20.

Nei casi in cui la via funicolare aerea attraversi ferrovie, tramvie, filovie oppure altri mezzi di trasporto con trazione a fune, linee elettriche o di telecomunicazioni oppure si verifichino parallelismi con tali linee, debbono essere osservate le rispettive disposizioni vigenti.

Art. 21.

I lavori di costruzione dell'impianto funiviario non potranno essere autorizzati sino a quando non sia intervenuta l'approvazione tecnica del relativo progetto da parte del Ministero dei trasporti.

Per le variazioni, soppressioni ed aggiunte ai progetti approvati che portino differenze sensibili nel tracciato, nelle opere e nelle modalità costruttive dell'impianto, dovrà essere compilato un progetto supplementare da sottoporre alla approvazione del Ministero predetto.

Art. 22.

Dopo l'ultimazione dei lavori e indipendentemente dalla verifica dell'opera compiuta da effettuarsi dal concessionario in confronto dell'esecutore dell'opera stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1665 del Codice civile, l'autorità concedente, su proposta del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o su domanda del concessionario, dispone la visita di ricognizione dell'impianto e, quando questa abbia avuto esito favorevole, autorizza l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto stesso.

Dopo un congruo periodo di regolare esercizio e sempre su richiesta del concessionario o su proposta del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si può procedere al collaudo dell'impianto.

In ogni caso, il collaudo non può essere eseguito se non dopo un anno di regolare esercizio dell'impianto.

La predetta visita di collaudo e quella di ricognizione non esonerano in alcun modo sia il progettista, sia il direttore dei lavori e sia l'esercente dalla responsabilità che loro rispettivamente compete in base alle vigenti disposizioni di legge, in ordine alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Le visite di ricognizione e di collaudo, di cui ai precedenti commi, degli impianti funiviari concessi dai Comuni e dalle Provincie, alle quali devono procedere i funzionari governativi, debbono essere eseguite con l'intervento di un rappresentante dell'ente concedente.

Art. 23.

Gli impianti e il materiale mobile debbono essere assoggettati alle verifiche e prove periodiche di cui al regolamento tecnico sulle funivie, approvato con decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672.

Di tutte le verifiche e prove periodiche eseguite deve essere redatto verbale da scriversi in ordine cronologico in apposito registro ostensibile in ogni momento ai funzionari governativi di vigilanza.

In detto registro sono da annotarsi anche tutti quei dati statistici e tutte quelle notizie che l'autorità di vigilanza prescrivesse di registrare.

Deve essere compilato, inoltre, un libretto contenente i dati costruttivi dell'impianto e nel quale vengono trascritte le annotazioni principali del registro di cui ai precedenti commi.

Nessuna modifica può essere introdotta agli impianti, ai meccanismi e al materiale suddetto senza la preventiva approvazione dei relativi atti di progetto da parte del Ministero dei trasporti.

Art. 24.

Il direttore di esercizio ha la responsabilità della manutenzione dell'impianto ai fini della regolarità e sicurezza dell'esercizio; egli vi provvede attraverso un dirigente che deve risiedere sul posto durante il servizio e attraverso il rimanente personale adibito al servizio dell'impianto medesimo (macchinisti, agenti di stazione o di linea, ecc.).

Il direttore di esercizio deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio della Repubblica e possedere sufficiente competenza nel settore dei trasporti con trazione a fune. Il dirigente deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto ed in grado di eseguire o far eseguire le disposizioni che vengono impartite dal direttore di esercizio. Ambedue vengono nominati dal concessionario previo gradimento del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il quale, attraverso la documentazione esibita dagli interessati, integrata eventualmente, e limitatamente al dirigente, da prove di carattere pratico, dovrà verificarne l'idoneità. In ogni momento gli uffici predetti potranno richiedere la sostituzione di entrambi.

Gli agenti da adibire al servizio dell'impianto dovranno essere riconosciuti idonei all'esercizio delle loro mansioni dal direttore di esercizio; ove esplichino funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio dovranno dimostrare la loro idoneità superando apposito esame da parte del suddetto direttore: a tale esame l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato competente potrà far partecipare, ove lo ritenga opportuno, un proprio ingegnere.

Art. 25.

Per gli impianti di vie funicolari aeree concesse rispettivamente dalle Provincie e dai Comuni, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 14 e 15 del presente decreto.

Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia

Art. 26.

I progetti relativi alla richiesta di concessione decennale e stagionale per l'impianto e l'esercizio di slittovie, sciovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaia in servizio pubblico per trasporto di persone che i Comuni e le Provincie, giusta la rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere, per esame e approvazione, al Ministero dei trasporti o all'Ispetto-

rato compartimentale o all'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 26 del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, debbono essere costituiti dai seguenti documenti:

a) una descrizione tecnica particolareggiata dello impianto ed i calcoli degli organi principali;

b) i disegni dell'impianto.

La descrizione e i disegni debbono essere redatti in tre esemplari, due bollati ed uno in carta semplice, firmati oltre che dal richiedente la concessione, anche da un ingegnere ammesso ad esercitare nel territorio della Repubblica, giusta le vigenti disposizioni di legge;

c) i documenti che dimostrino che il richiedente la concessione ha la proprietà dei suoli occorrenti o può liberamente disporre di essi per l'impianto e l'esercizio richiesto, per tutta la durata della concessione domandata.

Per i progetti che debbono essere sottoposti all'approvazione tecnica del Ministero dei trasporti dovranno osservarsi le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 27.

Gli impianti ed il materiale mobile debbono essere assoggettati alle verifiche e prove periodiche di cui al regolamento tecnico approvato con decreto Ministeriale 10 settembre 1946, n. 1184.

Nessuna modifica può essere introdotta agli impianti, ai meccanismi e al materiale mobile senza la preventiva approvazione del Ministero dei trasporti.

Art. 28.

Trovano applicazione per gli impianti di vie funicolari terrestri le disposizioni contenute negli articoli 10, 12, 14, 15, 21 e 22.

Autolinee

Art. 29.

I Comuni, prima di accordare concessioni di autolinee di nuova istituzione o di consentire notevoli variazioni di esercizio di autolinee preesistenti, salvo nei casi di motivata urgente necessità, nei quali potranno provvedere in via temporanea con riserva di definitive determinazioni dopo l'espletamento della normale procedura, debbono discutere le relative questioni in apposite riunioni da organizzarsi e svolgersi, d'intesa con gli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e con la partecipazione di un loro funzionario, con le modalità ed i criteri che regolano e regoleranno le istruttorie di competenza dell'Amministrazione statale dei trasporti. Analoga procedura deve essere osservata nell'ipotesi che i provvedimenti da adottare riflettano autolinee gestite o da gestirsi dai Comuni a norma del testo unico 15 settembre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Art. 30.

Gli autoservizi di interesse comunale, intesi come tali quelli svolgentisi integralmente nell'ambito del territorio di un Comune e non aventi come fine preminente quello del collegamento, in funzione di traffico ferroviario o aereo, con uno scalo ferroviario o un aeroporto, possono essere urbani ed extra urbani.

Sono urbani gli autoservizi che hanno lo scopo di servire i centri abitati di un Comune con trasporti da effettuare nell'interno dei centri stessi o tra i medesimi, purchè sussista una sostanziale continuità di abitato.

Possono essere classificati urbani gli autoservizi che, pur non ricadendo nell'ipotesi di cui al precedente comma, colleghino con frequente servizio giornaliero:

1) centri abitati di un Comune con località ed impianti di immediato e diretto interesse per lo stesso Comune, quali importanti stabilimenti industriali, campi sportivi, spiaggie, cimiteri;

2) centri abitati del Comune con i più vicini sobborghi o questi ultimi tra di loro.

La classificazione in urbani degli autoservizi di cui al comma precedente viene fatta dal Comune o con esplicita dichiarazione, espressa, a seconda dei casi, nel provvedimento di concessione o nella delibera di diretta assunzione, oppure con apposito atto di riconoscimento.

Sono extra urbani gli autoservizi che, pur svolgendosi integralmente nel territorio di un Comune, non rientrano nella categoria prevista nel secondo comma e quelli che non sono riconosciuti urbani a norma del terzo comma.

Autotrasporto di cose

Art. 31.

L'autoveicolo in servizio pubblico di piazza per trasporto di cose non può avere la portata superiore ai 25 quintali. Non è ammesso l'accodamento di rimorchio.

Art. 32.

L'autorizzazione al servizio pubblico di piazza per trasporto di cose può essere accordata esclusivamente per autoveicoli muniti, a norma dell'art. 65, n. 5 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, della licenza di circolazione per uso pubblico per trasporto di cose in servizio di piazza.

Art. 33.

Ai fini degli accertamenti previsti nell'art. 19 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, l'autorizzazione per i servizi di piazza per trasporto di cose deve essere redatta, in copia conforme, su apposito libretto rilasciato dal Comune.

Art. 34.

L'autorizzazione al servizio di piazza per trasporto di cose ai sensi dell'art. 59 del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, è rilasciata dal sindaco con la osservanza di modalità prestabilite con apposita ordinanza, regolarmente pubblicata anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 35.

Nessuna autorizzazione può essere rilasciata ove non sia stata determinata la tariffa nei modi indicati al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il Ministro: ANGELINI

(5330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua acetosa San Paolo »

Con decreto n. 627 del 24 agosto 1955, la Società sorgenti carboniche, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 303, è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale Acetosa di San Paolo, che sgorga in Roma.

L'acqua minerale sarà messa in vendita in bottiglie di vetro da litri due, uno, mezzo ed un quarto di litro contrassegnate da etichette eguali per colore forma e dicitura a quelle approvate con il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, n. 205, e delle seguenti dimensioni:

cm. 21,4 x cm. 13,3 per le bottiglie da due litri; centimetri 16 x cm. 10 per le bottiglie da un litro e mezzo litro; cm. 12,2 x cm. 7,6 per le bottiglie da un quarto di litro.

L'etichette riporteranno inoltre anche gli estremi del presente decreto e saranno conforme ai modelli allegati.

(5332)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Mondragone (Caserta)

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1955, n. 3601, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le limitazioni e stralci di cui alle premesse del suddetto decreto è stato approvato il piano di ricostruzione di Mondragone (Caserta) vistato in una planimetria in scala 1 . 2000, una planimetria in scala 1 : 1000, e relative norme edilizie.

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(5355)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Basini Mario fu Attilio, già esercente in Milano, via V. Hugo n. 2.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 497-MI.

(5338)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore, con sede in San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2894 in data 6 ottobre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore, con sede in San Donà di Piave (Venezia), deliberato in data 28 aprile 1952 dall'assemblea generale dei consorziati.

(5333)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 104), è stata determinata in L. 44.301.393 (lire quarantaquattromilionitrecentounomilatrecentonovantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerveteri (provincia di Roma) della superficie di ettari 433.62.30, espropriati nei confronti della ditta PATRIZI MONTORO Francesco fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 845, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 105), è stata determinata in L. 11.358.406 (lire undicimilionitrecentocinquantottomilaquattrocentosei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 128.93.32, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA ELETTROCHIMICA MAREMMANA, con sede in Torino, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1441, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(5353)

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Ivrea, Bollengo ed Albiano (Torino), dell'estensione di ettari 1005, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada provinciale, dal bivio di Ivrea, regione San Giovanni, per Torre Balfredo fino al ponte Breda; Naviglio di Ivrea fino al ponte Bussone e quindi sulla sinistra strada per Albiano; Albiano strada di Sant'Anna fino al bivio di cascina Nandrita; dalla cascina Nandrita per cascina Gambone, Giorchino, Cossavella, Barbania, Gauna fino al raggiungimento della strada statale Ivrea-Cavaglià, e cioè in prossimità del comune di Bollengo; da questo Comune verso Ivrea detta strada statale fino al raggiungimento del comune di Ivrea e precisamente al bivio in regione San Giovanni di Ivrea.

(5291)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 ottobre 1955, i poteri conferiti all'avv. Angelo Meterangelis, commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 30 ottobre 1955.

(5336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 13 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	629,79	624,78	624,80	624,75	624,78	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	628,25	628,625	628 —	628,25	628,25	629 —	628,25	628,25	628,25	628,72
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,79	145,71	145,80	145,79	145,79	145,79	145,80
Kr. D.	90,90	90,83	90,92	90,88	90,61	90,90	90,83	90,88	90,88	90,88
Kr. N.	87,80	87,73	87,90	87,80	87,89	87,85	87,83	87,80	87,80	87,825
Kr. Sv.	121,70	121,70	121,70	121,705	121,62	121,70	121,68	121,705	121,705	121,65
Fol.	165,60	165,50	165,58	165,585	165,46	165,55	165,58	165,58	165,585	165,45
Fr. B.	12,50	12,59	12,59	12,592	12,585	12,58	12,591	12,59	12,592	12,58
Fr. Fr.	178,60	178,60	178,60	178,65	178,43	178,45	178,48	178,65	178,65	178,60
Fr. Sv. acc.	143,80	143,73	143,76	143,83	143,64	143,80	143,75	143,83	143,83	143,75
Lst.	1755,50	1755,50	1755,875	1755,50	1754,60	1757 —	1755,75	1755,50	1755,50	1755,50
Dm. occ.	149,80	149,75	149,80	149,80	149,60	149,70	149,7225	149,80	149,80	149,75

Media dei titoli del 13 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,975
Id. 3,50 % 1902	59,675
Id. 5 % 1935	92,70
Redimibile 3,50 % 1934	80,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,65
Id. 5 % 1936	93,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	628,25
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90,855
1 Kr. Norv.	87,815
1 Kr. Sv.	121,692
1 Fol.	165,582
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	178,565
1 Fr. Sv. acc.	143,79
1 Lst.	1755,625
1 Marco ger.	149,761

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 7 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Amato Maria fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 231 — Data: 21 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Bergamo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 818 — Data: 18 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Di Giacinto Sabatino fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 24 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Basile Francesco, commissario prefettizio del comune di San Giorgio Jonico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 21 agosto 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Gennarelli Lidia fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 settembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4877)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 6 ottobre 1955).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale, n. 9 (nove) posti di applicato (grado 12°, gruppo C) spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 novembre 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovranno impegnarsi di raggiungere la sede di Roma e di risiedere nella stessa città.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Bovetti

(5357)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 7286 in data 25 maggio 1955, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952;

Ritenuto che le tre seguenti condotte veterinarie: consorzio Frattamaggiore-Frattaminore-Grumo Nevano, consorzio Palma Campania-San Gennaro Vesuviano-Striano-Carbonara di Nola e Poggiomarino sono rimaste vacanti per rinuncia dei rispettivi vincitori e che, pertanto, occorre far luogo alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suddette;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali essi hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del predetto concorso per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Iannucci Mario: consorzio Frattamaggiore-Frattaminore-Grumo Nevano;
2) Izzo Emilio: Poggiomarino;
3) Pezzella Raffaele: consorzio Palma Campania-San Gennaro Vesuviano-Striano-Carbonara di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa *Prefettura e dei Comuni interessati.*

Napoli, addì 7 ottobre 1955

Il prefetto: Diana

(5359)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n. 13611, in data 25 marzo 1954, col quale venne bandito il concorso per le sedi di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto pari numero del presente dell'11 luglio 1955, *con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso* anzidetto;

Viste le preferenze espresse dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Masarà Antonietta: Gavello (1° reparto);
2) Bertazza Alves Maria: Adria (Valliera);
3) Silvestrini Liana: Porto Tolle (4ª condotta Ivica);
4) Pastò Imelda: Fiesso Umbertiano (unica);
5) Moretto Anna Elisa: Pincara (unica);
6) Castaldini Gina: Bosaro (unica);
7) Dorigo Maria: Occhiobello (2ª condotta);
8) Bellettati Alcide: Rovigo (6ª condotta: Grignano-Borsea);
9) Bonello Lina: Taglio di Po (3ª condotta: Oca).

Rovigo, addì 23 settembre 1955

p. *Il prefetto*: Mellusо

(5360)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che l'ostetrica Pittelli Rosa fu Vittorio, già nominata con decreto prefettizio n. 1439-3-I del 22 marzo 1955, vincitrice della condotta ostetrica di Iacurso (concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952), è stata assegnata, per ordine di graduatoria, alla sede di Falerna, resasi vacante a seguito della rinuncia della titolare e accettazione da parte della ostetrica Pittelli stessa. (Decreto prefettizio n. 43668-3-I del 23 settembre 1955).

Catanzaro, addì 29 settembre 1955

p. *Il prefetto*: Cotugno

(5361)

Mola Felice, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.